



**REGOLAMENTO
FORMAZIONE ASSOCIATIVA DI SERVIZIO**

Art. 1 – Definizioni

1. Si intendono per Dirigenti Provinciali i componenti del Consiglio Provinciale dell'ANCL e i componenti del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti. Il Presidente del Consiglio Provinciale, in quanto Consigliere regionale di diritto, è considerato Dirigente Regionale. I Presidenti dei Consigli Provinciali di Trento, Bolzano ed Aosta sono Consiglieri Nazionali di diritto e, quindi, Dirigenti Nazionali.
2. Si intendono per Dirigenti Regionali i componenti del Consiglio Regionale, i Delegati Provinciali all'Assemblea Regionale, i componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei conti ed i componenti del Collegio Regionale dei Probiviri. Il Presidente del Consiglio e dell'Assemblea regionale, in quanto componente non elettivo del Consiglio Nazionale, è considerato Dirigente Nazionale
3. Si intendono per Dirigenti Nazionali i Componenti del Consiglio Nazionale, con esclusione dell'Ufficio di Presidenza, i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori ed i Componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri.
4. Si intendono per Dirigenti di Categoria i Componenti e i Revisori del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del Lavoro ed i componenti e i revisori dei Consigli Provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro.
5. Si intendono per Dirigenti Apicali il Presidente Nazionale ed i Componenti dell'Ufficio di Presidenza Nazionale.

Art. 2 – Formazione Quadri Dirigenziali (FQD)

1. Per accedere al ruolo di dirigente di qualsiasi livello (Provinciale, Regionale, Nazionale ed Apicale), è necessaria la frequenza a corsi di Formazione Quadri Dirigenziali differenziati per contenuti e durata e misurata in unità formative.

Art. 3 – Contenuti

1. I contenuti della FQD sono:
 - a. Storia dell'Associazione e della Professione
 - b. Elementi di etica professionale e associativa
 - c. Lo Statuto e Regolamenti ANCL
 - d. Leggi e regolamenti ordinamentali della professione
 - e. Elementi di relazioni industriali e sindacali
 - f. La funzione dell'Associazione nei rapporti con Enti e soggetti esterni
 - g. Gestione amministrativa dell'Associazione
 - h. Marketing associativo
 - i. Public speaking
 - j. Gestione dei mezzi e sistemi di comunicazione tradizionale e digitale – Social media

La raccolta dei contenuti di dettaglio dei corsi autorizzati e regolarmente accreditati sarà pubblicata sul sito istituzionale.

Art. 4 – Conseguimento di unità formative

1. Per ogni ora di formazione in qualità di discente ai corsi FQD, è conseguita una unità formativa. Per ogni ora di formazione in qualità di docente ai corsi FQD sono conseguite due unità formative.

Art. 5 – Organizzazione e validazione dei corsi

1. I corsi sono organizzati, per ciascun livello (Provinciale, Regionale, Nazionale) da Dirigenti appartenenti a livelli superiori. I corsi per il livello Apicale sono autorganizzati. Tutti i corsi debbono essere pubblicati sulla piattaforma Nazionale.
2. Tutti i corsi sono validati dall'Ufficio di Presidenza Nazionale sulla base di linee guida predisposte dal Centro Studi Nazionale.
3. I corsi organizzati sono fruibili liberamente dagli associati senza alcun vincolo territoriale.
4. L'Ufficio di Presidenza metterà a disposizione dei soggetti organizzatori, protocolli per l'esecuzione degli eventi formativi, sia in aula, sia in tutte le possibilità di formazione a distanza.
5. Per la validazione del corso è necessario che la richiesta di validazione avvenga almeno entro il 15° giorno di calendario antecedente l'inizio del corso.
6. La validazione del corso avviene attraverso l'esame delle materie trattate e dei docenti selezionati. L'Ufficio di Presidenza può inviare suoi componenti, in occasione dei corsi, al fine di valutarne l'adeguatezza e, nei casi di grave inadeguatezza, sancire l'annullamento delle unità formative. Al fine di misurare la qualità degli eventi e dell'apprendimento, saranno somministrati test di gradimento anonimi dei corsi da trasmettere all'Ufficio di Presidenza.

Art. 6 – Unità formative minime annuali di FQD

1. Per ogni anno (gennaio – dicembre) il dirigente, in base al livello di appartenenza, dovrà conseguire, anche con una delle modalità FAD certificabili (es. e-learning, webinar, outdoor...), almeno

Livello	Unità formative annuali
Provinciale	4
Regionale	6
Nazionale	8
Apicale	10

2. Il conseguimento di unità formative sufficienti per il livello superiore assorbe quelle richieste per il livello inferiore.

Art. 7 – Verifica dell'idoneità formativa

1. Le unità formative conseguite al 31 dicembre di ogni anno saranno verificate da una Commissione predisposta dall'UDP Nazionale entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 8 – Regolarità formativa

1. Ai fini del raggiungimento degli obblighi formativi stabiliti dallo Statuto per la maturazione del diritto all'elettorato passivo, i candidati devono essere in regola con gli obblighi formativi stabiliti dal presente regolamento entro la data di presentazione delle liste contenenti le relative candidature, fatte salve le deroghe di cui al successivo punto 3 del presente articolo, nonché quelle del successivo art. 11.
2. Tutti gli associati che intendano impegnarsi nelle funzioni dirigenziali di cui all'art. 1 del regolamento, dovranno partecipare ai corsi di formazione introdotti dall'art. 2.
3. Per i dirigenti di prima nomina sarà consentito di regolarizzare il numero di unità formative mancanti, entro 60 giorni dalla nomina a dirigente.

4. Per i dirigenti di categoria, di cui al punto 4 dell'art. 1, in carica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento è previsto l'esonero dalla Formazione, quale Dirigente di Categoria. Per i Dirigenti di Categoria il cui mandato abbia inizio per la prima volta in data successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, l'obbligo formativo è ridotto al 20% di quanto previsto all'art. 6, con arrotondamento all'unità oraria immediatamente superiore, in caso di quoziente decimale.

Art. 9 – Diffida

1. I verificatori di cui all'art 7, nel caso di verifica con esito negativo del numero delle unità formative, inviano entro il 30 aprile di ogni anno apposita segnalazione al Collegio dei Probiviri competente.
2. Il Collegio competente esaminerà le violazioni secondo il Regolamento Disciplinare.

Art. 10 – Applicazione dell'art. 54 dello Statuto

1. In ragione di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, dello Statuto, ai fini del conseguimento dei requisiti per l'elettorato passivo, si applica una riduzione, a concorrenza del citato requisito, fino a 12 mesi di anzianità agli associati che, all'atto della candidatura, possiedano un numero di unità formative pari almeno al doppio del minimo previsto per il livello dirigenziale al quale si candidano.

Art. 11 – Norma transitoria

1. Ferme restando a regime le previsioni di cui all'art. 8, comma 3, per un periodo transitorio, corrispondente alla vigenza sperimentale di cui al punto 2 del presente articolo, sarà consentito a tutti i Dirigenti di sanare eventuali irregolarità formative entro 60 giorni dalla data in cui sarebbero entrati in obbligo o, se posteriore, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
2. Il presente regolamento entra in vigore, in via sperimentale, a partire dalla data di approvazione e, dopo verifica ed eventuali modifiche, in via definitiva, a partire dal 1° gennaio 2021.
3. La formazione dirigenziale certificata dall'ANCL in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento è valida ai fini degli obblighi di cui all'art. 6, nonché per il conseguimento anticipato dei requisiti per l'elettorato passivo, previsti dallo Statuto all'art. 54, di cui all'art. 10 del presente regolamento.
4. In sede di prima applicazione l'obbligo formativo del 2019 è accorpato con l'obbligo formativo del 2020.